

## Definizioni Supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (RFR) e dell'EONIA

a integrazione di un Contratto Quadro Svizzero per prodotti derivati over-the-counter (OTC) pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (versioni 2003 e 2013)

Tali Definizioni Supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (*RFR*) e dell'EONIA si intendono applicabili a qualsiasi *Transazione* stipulata facente riferimento a dei tassi d'interesse, purché le parti facciano riferimento ai termini delle presenti *Definizioni Supplementari* nella documentazione relativa alla *Transazione* o abbiano altrimenti concordato di applicare tali *Definizioni Supplementari* alla *Transazione* in oggetto o se il caso ad un *Contratto Quadro* o ad un *Documento di Garanzia*. Fatto salvo altri accordi, qualsiasi riferimento ai termini definiti nelle presenti *Definizioni Supplementari* della documentazione rilevante della *Transazione* viene inteso la versione aggiornata delle presenti *Definizioni Supplementari*, come pubblicate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri al momento in cui viene fatto menzione. Le presenti *Definizioni Supplementari* costituiscono parte integrante del relativo Allegato al *Contratto Quadro* o alla *Conferma di Transazione*, a seconda dei casi.

## Parte A: Definizioni Supplementari per i Tassi d'interesse

### 1. Rettifiche a tassi pubblicati e mostrati

Ai fini della determinazione del tasso variabile rilevante per qualsiasi data:

- (i) in tutti i casi in cui questo tasso è basato su informazioni ottenute da *Reuters Screen*, da *Bloomberg Screen*, da *Check Screen*, da *ICAP SwapPX Screen* o da *SwapMarker Screen*, il tasso in questione sarà eventualmente soggetto a rettifiche se le informazioni successive vengono mostrate da quella fonte entro un'ora dal momento in cui il tasso è stato mostrato per la prima volta;
- (ii) in tutti i casi in cui questo tasso per un giorno è basato su informazioni ottenute dall'*Aggiornamento quotidiano H.15(519)* o H.15, il tasso in questione sarà eventualmente soggetto a rettifiche se le informazioni successive saranno pubblicate da detta fonte entro 30 giorni dalla data in questione; e
- (iii) qualora una parte notifichi all'altra una qualsiasi rettifica di cui alle precedenti sottosezioni (i) o (ii) entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento menzionato in queste sottosezioni, quale risultato di tale rettifica sarà dovuto alla parte in questione il pagamento di un importo adeguato (a prescindere dal fatto che tale rettifica o tale notifica venga comunicata prima o dopo la data in cui tale *Transazione* è stata conclusa), unitamente agli interessi su tale importo a un tasso annuo pari al costo di finanziamento di tale importo (senza prove di alcun costo effettivo e come certificato dalla parte) per il periodo che intercorre fra il giorno (incluso), nel quale in relazione

a questa rettifica è stato effettuato per la prima volta un pagamento di importo errato, e il giorno (escluso) del pagamento del rimborso o del pagamento derivante dalla rettifica in questione.

## 2. Interpolazione

In riferimento a ogni *Periodo di calcolo* a cui è applicabile l'«interpolazione lineare», il tasso variabile rilevante usato alla data di ricalcolo nel *Periodo di calcolo*, come pure qualsiasi periodo di compounding incluso in tale *Periodo di calcolo*, verrà determinato utilizzando l'interpolazione lineare mediante riferimento a due tassi basati sul tasso variabile in questione. Uno di questi sarà determinato in modo tale che la scadenza designata corrisponda al periodo di disponibilità dei tassi immediatamente più breve rispetto al *Periodo di calcolo* o al periodo di compounding (o si utilizza qualsiasi scadenza designata in alternativa e concordata dalle parti) e l'altro sarà determinato in modo tale che la scadenza designata corrisponda al periodo di disponibilità dei tassi immediatamente più lungo rispetto al *Periodo di calcolo* o al periodo di compounding (o si utilizza qualsiasi scadenza designata in alternativa e concordata dalle parti).

## 3. Arrotondamenti

Ai fini di qualunque calcolo (salvo diversa specificazione), (i) tutte le percentuali risultanti da tali calcoli, diverse da quelle determinate utilizzando l'interpolazione mediante riferimento a due tassi, verranno arrotondate all'occorrenza al centomillesimo di punto percentuale più vicino (p.es. 9.876541 % (o 0.09876541) verrà arrotondato in difetto a 9.87654% (o 0.0987654) e 9.876545% (o 0.09876545) verrà arrotondato in eccesso a 9.87655% (o 0.0987655); e -9.876541% (o -0.09876541) verrà arrotondato in eccesso a -9.87654% (o -0.0987654) e -9.876545% (o -0.09876545) verrà arrotondato in difetto a -9.87655% (o -0.0987655)), (ii) tutte le percentuali determinate utilizzando l'interpolazione mediante riferimento a due tassi verranno arrotondate, all'occorrenza, secondo il metodo illustrato nella precedente sottosezione (i), ma con lo stesso livello di precisione dei due tassi utilizzati per fare la determinazione (fatto salvo che queste percentuali non verranno arrotondate a un livello inferiore di precisione del millesimo di punto percentuale più vicino (0.001%) e (iii) tutti gli importi in valuta utilizzati in tali calcoli o da essi derivanti verranno arrotondati alle due cifre decimali più vicine nella moneta in questione (0.005 sarà arrotondato in eccesso (p.es. 0.674 sarà arrotondato in difetto a 0.67 e 0.675 sarà arrotondato in eccesso a 0.68)).

## 4. Discontinued Rates Maturities Protocol

I termini del *ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol* come pubblicato dall'International Swaps and Derivatives Association, Inc. l'11 ottobre 2013 sono considerati integrati in ogni *Conferma di Transazione* e si ritiene che si tratti di una *Transazione* interessata dal Protocollo ai fini dell'applicazione dei termini di tale Protocollo ISDA 2013 sulle scadenze dei tassi dismessi. Qualsiasi termine con iniziale maiuscola utilizzato nella presente sezione (4) e definito nel *ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol* ha il significato definito in quest'ultimo. Qualora occorra determinare un Tasso dismesso interessato («Affected Discontinued Rate») o un Tasso interpolato interessato («Affected Interpolated Rate») per qualsiasi data rilevante per una *Transazione* interessata dal Protocollo («Protocol Covered Transaction») per la quale (a) non sussista al riguardo alcuna Disposizione di sostituzione prioritaria («Overriding Fallback Provision»), e (b) la(e) Data(e) di fissazione («Fixing Date(s)») in proposito sia(no) (i) concomitante(i) o successiva(e) alla Data di entrata in vigore dell'Emendamento («Amendment Effective Date») per la *Transazione* interessata dal

Protocollo («Protocol Covered Transaction») e (ii) concomitante(i) o successiva(e) alla Data di dismissione («Discontinuation Date») per il(i) Tasso(i) dismesso(i) interessato(i) («Affected Discontinued Rate(s)»), nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno del presente documento, il tasso utilizzato in sostituzione di tale Tasso dismesso interessato («Affected Discontinued Rate») o di tale Tasso interpolato interessato («Affected Interpolated Rate»), a seconda dei casi, per tale data rilevante sarà, a seconda dei casi, il Tasso interpolato («Interpolated Rate») relativo a tale Tasso dismesso interessato («Affected Discontinued Rate») o a tale Tasso interpolato interessato («Affected Interpolated Rate») per tale data rilevante.

Ai fini dell'applicazione del *ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol*, (i) i riferimenti a una Transazione interessata dal Protocollo («Protocol Covered Transaction») verranno considerati come riferimenti a ogni *Transazione*, (ii) qualsiasi riferimento alle Parti aderenti («Adhering Parties») verrà considerato come riferimento alle parti di ciascuna di queste Transazioni, (iii) qualsiasi riferimento a un «ISDA Master Agreement» o a qualsiasi disposizione di un «ISDA Master Agreement» (inclusa la relativa Appendice) o alle «Swap Definitions» sarà sostituito dai riferimenti al *Contratto Quadro* (incluso qualsiasi suo Allegato) come modificato e integrato, e alle relative disposizioni del ISDA Master Agreement o delle *2006 ISDA Definitions*, a seconda dei casi e (iv) qualsiasi riferimento a un «Credit Support Document» verrà inteso come riferimento a un *Documento di Garanzia* come definito nelle presenti Definizioni Supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (RFR) e dell'EONIA.

Ai fini dell'interpretazione del *ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol*, così come recepito,

- (a) qualsiasi riferimento al *Periodo di calcolo* («Calculation Period») va considerato come un riferimento al *Periodo di calcolo* così come definito nel *Contratto Quadro*;
- (b) qualsiasi riferimento al *Periodo di compounding* («Compounding Period») va considerato come un riferimento alle seguenti sezioni del *Contratto Quadro*: (i) se il *Contratto Quadro* è la versione 2003 di un *Contratto Quadro* Svizzero, a un periodo di compounding applicabile al calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il *Contratto Quadro* è una versione 2013 di un *Contratto Quadro* Svizzero, a un Periodo di compounding come definito nel *Contratto Quadro*;
- (c) qualsiasi riferimento al *Tasso d'interesse variabile* («Floating Rate») va considerato come se si riferisse alle seguenti sezioni del *Contratto Quadro*: (i) se il *Contratto Quadro* è la versione 2003 di un *Contratto Quadro* Svizzero, al tasso variabile ai fini del calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il *Contratto Quadro* è una versione 2013 di un *Contratto Quadro* Svizzero, al Tasso d'interesse variabile come definito nel *Contratto Quadro*;
- (d) qualsiasi riferimento all'«Opzione di tasso variabile» («Floating Rate Option») va considerato come se si riferisse alle seguenti sezioni del *Contratto Quadro*: (i) se il *Contratto Quadro* è la versione 2003 di un *Contratto Quadro* Svizzero, al tipo di tasso variabile utilizzato nel calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il *Contratto Quadro* è una versione 2013 di un *Contratto Quadro* Svizzero, Tasso d'interesse variabile selezionato come definita nel *Contratto Quadro*;

- (e) qualsiasi riferimento al Contratto Quadro rilevante («Governing Master Agreement») va considerato come se si riferisse al *Contratto Quadro*;
- (f) qualsiasi riferimento al Tasso d'interesse rilevante («Relevant Rate») va considerato come se si riferisse alle seguenti sezioni del *Contratto Quadro*: (i) se il *Contratto Quadro* è la versione 2003 di un *Contratto Quadro* Svizzero, al tasso variabile relativo al periodo a cui si riferisce il calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il *Contratto Quadro* è una versione 2013 di un *Contratto Quadro* Svizzero, al Tasso d'interesse variabile come determinato per il *Periodo di calcolo*; e
- (g) qualsiasi riferimento alla Data di determinazione («Reset Date») va considerato come se si riferisse alle seguenti sezioni del *Contratto Quadro*: (i) se il *Contratto Quadro* è la versione 2003 di un *Contratto Quadro* Svizzero, alla data a decorrere dalla quale fa riferimento il tasso d'interesse variabile conformemente al calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il *Contratto Quadro* è una versione 2013 di un *Contratto Quadro* Svizzero, alla Data di determinazione come definita nel *Contratto Quadro*.

## 5. Tassi di interesse negativi fissi

Salvo diverso accordo fra le parti, se l'Importo fisso o l'importo del pagamento a tasso fisso che deve essere pagato da una parte in una data di pagamento è una cifra negativa (per via della quotazione di un tasso fisso negativo), l'Importo fisso o l'importo del pagamento a tasso fisso che deve essere pagato da tale parte in quella data di pagamento sarà considerato pari a zero, e l'altra parte pagherà alla prima il valore assoluto dell'Importo fisso negativo o importo del pagamento a tasso fisso così come calcolato, oltre a qualsiasi importo altrimenti pagabile dall'altra parte per il relativo *Periodo di calcolo*, in quella data di pagamento. Qualsiasi importo pagato dall'altra parte rispetto al valore assoluto di un Importo fisso negativo o di un importo di pagamento a tasso fisso negativo verrà versato sul conto designato dalla parte beneficiaria (a meno che l'altra parte non si opponga tempestivamente a tale designazione) nella moneta in cui tale Importo fisso o importo del pagamento a tasso fisso sarebbe stato pagato se la cifra fosse stata positiva (e a prescindere dalla moneta in cui l'altra parte è altrimenti tenuta a effettuare i pagamenti).

## 6. Definizioni

I seguenti termini utilizzati nelle presenti *Definizioni Supplementari* dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (*RFR*) e dell'EONIA hanno il significato enunciato qui di seguito:

- Per «**2006 ISDA Definitions**» si intendono le Definizioni ISDA 2006, come pubblicate da ISDA nella data di negoziazione della *Transazione* rilevante, o qualsiasi pubblicazione successiva in proposito, così come edita da ISDA in tale data di negoziazione.
- Per «**Appendice di sostegno al credito (Credit Support Appendix)**» si intende un'Appendice di sostegno al credito nel formato pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri in relazione a un *Contratto Quadro* Svizzero relativo a strumenti derivati OTC.
- Per «**Bloomberg Screen**» si intende, laddove il termine è utilizzato in relazione a una qualsiasi pagina designata e a un qualsiasi tasso variabile, la pagina di visualizzazione così designata nell'ambito del servizio Bloomberg, o nell'ambito di qualsiasi *Fonte sostitutiva*.

- Per «**Check Screen**» si intende, laddove il termine è utilizzato in relazione a una qualsiasi pagina designata e a un qualsiasi tasso variabile, la pagina di visualizzazione così designata dalla Korea Securities Computer Corporation o da qualsiasi *Fonte sostitutiva*.
- Per «**Conferma di Transazione**» si intendono tutti i documenti e altre prove di conferma relativi a una *Transazione*.
- Per «**Contratto Quadro**» si intende un *Contratto Quadro Svizzero* (Swiss Master Agreement) per prodotti derivati over-the-counter OTC pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri stipulato fra le parti (incluse (a) la versione 2003, (b) la versione 2013 da utilizzarsi in relazione a determinate Definizioni ISDA e (c) la versione 2013 non-ISDA, da non utilizzarsi in relazione ad alcuna Definizione ISDA), a prescindere dal metodo di stipulazione dello stesso (incluso mediante esecuzione di una *Conferma di Transazione* secondo la quale si ritiene che la parti abbiano stipulato detto contratto) e incluso qualsiasi contratto stipulato tramite un agente che operi per conto dell'una o dell'altra parte.
- Per «**Data di evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento**» si intende la data in cui l'autorizzazione, la registrazione, l'accettazione, la convalida, la decisione di equivalenza, l'approvazione o l'inclusione in un registro ufficiale è (a) necessaria ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile oppure (b) è respinta, rifiutata, sospesa o revocata, qualora la legge o il regolamento applicabile, stabilisce che il *Tasso di riferimento rilevante* non può essere utilizzato all'interno di un *Contratto Quadro* Rilevante, di una *Conferma di Transazione* o di un *Documento di Garanzia* a seguito di rigetto, rifiuto, sospensione o revoca.
- Per «**Data effettiva di cessazione dell'indice**» si intende, riguardo a un *Tasso di riferimento rilevante* e a un *Evento di cessazione dell'indice*, la prima data in cui il tasso di riferimento non viene più fornito.
- Per «**Definizioni Supplementari**» si intendono le presenti *Definizioni Supplementari* dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (*RFR*) e dell'EONIA.
- Per «**Documento di Garanzia**» si intende qualsiasi documento che, per sua natura, assicuri, garantisca o altrimenti sostenga gli obblighi della parte rilevante nell'ambito di un *Contratto Quadro* o di una *Conferma di Transazione*, a inclusione, fra l'altro, di qualsiasi Appendice di sostegno al credito stipulata fra le parti in relazione a un *Contratto Quadro*.
- Per «**Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento**» si intende, riguardo a una *Transazione* con riferimento a un *Tasso di riferimento rilevante*, l'invio di una notifica da una parte all'altra (e all'Agente di calcolo, se quest'ultimo non è parte nella *Transazione*) in cui si specificano e si citano le *Informazioni pubblicamente disponibili* a ragionevole conferma del fatto che qualsiasi autorizzazione, registrazione, accettazione, convalida, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale riguardo al *Tasso di riferimento rilevante* o all'amministratore o sponsor del *Tasso di riferimento rilevante* non sia stata o non sarà ottenuta o sia stata o sarà

respinta, rifiutata, sospesa o ritirata dall'autorità rilevante competente o da altro organismo ufficiale rilevante, con la conseguenza in ognuno di questi casi che all'una o all'altra o a entrambe le parti o all'Agente di calcolo non sia o non sarà permesso ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile di utilizzare il *Tasso di riferimento rilevante* per adempiere ai propri rispettivi obblighi in conformità alla *Conferma di Transazione*.

- Per «**Evento di cessazione dell'indice**» si intende, riguardo a una *Transazione* che faccia riferimento a un *Tasso di riferimento rilevante*, il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi: (a) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni per conto dell'amministratore del *Tasso di riferimento rilevante* in cui si annunci che ha smesso o smetterà di fornire il *Tasso di riferimento rilevante* permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il *Tasso di riferimento rilevante*; o (b) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore del *Tasso di riferimento rilevante*, della banca centrale per la moneta del *Tasso di riferimento rilevante*, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore per il *Tasso di riferimento rilevante*, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore per il *Tasso di riferimento rilevante* o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore per il *Tasso di riferimento rilevante* che dichiara che l'amministratore del *Tasso di riferimento rilevante* ha smesso o smetterà di fornire il *Tasso di riferimento rilevante* permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il *Tasso di riferimento rilevante*.
- Per «**Fonte sostitutiva**» si intende, riguardo a qualsiasi pagina di visualizzazione, un'altra fonte pubblicata, un altro venditore o fornitore di informazioni: (i) la pagina di visualizzazione sostitutiva, un'altra fonte pubblicata, un altro venditore o fornitore di informazioni ufficialmente designato dallo sponsor della pagina o dalla fonte originale; oppure (ii) qualora lo sponsor non abbia ufficialmente designato una pagina di visualizzazione sostitutiva, un'altra fonte pubblicata, un altro venditore o fornitore, se del caso, designato dal venditore o fornitore di informazioni rilevante (se diverso dallo sponsor).
- Per «**Giorno del regolamento TARGET**» si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto.
- Per «**Giorno lavorativo bancario**» si intende, riguardo alla città in oggetto, qualsiasi giorno di apertura delle banche commerciali per attività generali (incluse negoziazioni in valuta estera e depositi in valuta estera) in quella città.
- Per «**Aggiornamento H.15**» si intende l'aggiornamento quotidiano di *H.15(519)*, disponibile sul sito del Board of Governors del Federal Reserve System o in qualsiasi *Fonte sostitutiva*.
- Per «**H.15(519)**» si intende la comunicazione statistica settimanale, designata come tale, pubblicata dal Federal Reserve System Board of Governors, o dal suo successore, disponibile sul sito del Board of Governors del Federal Reserve System o in

qualsiasi *Fonte sostitutiva*.

- Per «**IBOR rilevante**» si intende (a) uno qualsiasi dei LIBOR (London interbank offered rate) in sterline, in franchi svizzeri, in dollari statunitensi, in euro, l'euro interbank offered rate, il LIBOR (London interbank offered rate) in yen giapponesi, il Tokio interbank offered rate in yen giapponesi, il Tokio interbank offered rate in euroyen, il tasso swap sugli effetti bancari, il Canadian dollar offered rate, l'Hong Kong interbank offered rate, il Singapore dollar swap offered rate e il fixing del tasso d'interesse in baht thailandesi; e (b) il LIBOR (London interbank offered rate) senza alcun riferimento alla moneta del LIBOR (London interbank offered rate) rilevante o indicazione della stessa, in ognuno dei casi di cui alle lettere (a) e (b), comunque definito o descritto (in inglese o in qualunque altra lingua) nella *Conferma di Transazione* rilevante.
- Per «**ICAP SwapPX Screen**» si intende, laddove il termine sia utilizzato in relazione a una qualsiasi pagina designata e a un qualsiasi tasso variabile, la pagina di visualizzazione così designata nell'ambito del servizio ICAP Information Services LLC SwapPX, o nell'ambito di qualsiasi *Fonte sostitutiva*.
- Per «**Informazioni pubblicamente disponibili**» si intende una delle seguenti informazioni o entrambe: (a) informazioni ricevute o pubblicate (i) dall'amministratore o sponsor del *Tasso di riferimento rilevante* o (ii) da qualsiasi autorità di regolamentazione o di controllo nazionale, regionale o di altro tipo responsabile del controllo dell'amministratore o del sponsor del *Tasso di riferimento rilevante* o della regolamentazione del *Tasso di riferimento rilevante*, fermo restando che laddove una qualsiasi informazione del genere descritto nei subparagrafi (i) o (ii) di cui sopra non sia pubblicamente disponibile, può costituire un'informazione pubblicamente disponibile solo qualora possa essere pubblicata senza violare alcuna legge, regolamento, accordo, convenzione o altra limitazione riguardo alla riservatezza di tale informazione; oppure (b) informazioni pubblicate in una fonte specificata come tale nella documentazione della *Transazione* oppure, se non viene specificata una siffatta fonte, in un editore di notizie comunemente utilizzato nel mercato in questione.
- Per «**ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol**» si intende il *ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol* come pubblicato dall'International Swaps and Derivatives Association, Inc. l'11 ottobre 2013.
- Per «**ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol**» si intende il *ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol* pubblicato dall'ISDA il 23 ottobre 2020.
- Per «**Opuscolo delle Definizioni ISDA**» si intende ciascuna delle *2006 ISDA Definitions*, *2000 ISDA Definitions*, *1998 ISDA Euro Definitions*, *1998 Supplement to the 1991 ISDA Definitions* e *1991 ISDA Definitions*, ciascuna come pubblicata da ISDA.
- Per «**Periodo di calcolo**» si intende il periodo rilevante utilizzato per calcolare gli importi dovuti mediante riferimento a un *Tasso di riferimento rilevante*.
- Per «**Reuters Screen**» o «**Thomson Reuters Screen**» si intende, laddove il termine sia utilizzato in relazione a una qualsiasi pagina designata e a un qualsiasi tasso varia-

bile, la pagina di visualizzazione così designata nell'ambito del servizio Thomson Reuters o di qualsiasi *Fonte sostitutiva*.

- Per «**RFR**» si intende un tasso privo di rischi interessato dalle presenti *Definizioni Supplementari* o conforme alle stesse.
- Per «**Swap Marker Screen**» si intende, laddove il termine sia utilizzato in relazione a una qualsiasi pagina designata e a un qualsiasi tasso variabile, la pagina di visualizzazione così designata nell'ambito del servizio Tullett Prebon Information SwapMarker, o nell'ambito di qualsiasi *Fonte sostitutiva*
- Per «**Tasso di riferimento interessato**» si intende un *Tasso di riferimento interessato* da un *Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento* o da un *Evento di cessazione dell'indice*.
- Per «**Tasso di riferimento rilevante**» si intende qualsiasi tasso di riferimento utilizzato per determinare un pagamento rilevante (per esempio il tasso di riferimento di un tasso di interesse, un tasso di riferimento utilizzato per determinare il tasso di cambio o un tasso di riferimento utilizzato per determinare un pagamento a titolo di liquidazione).
- Per «**Transazione**» si intende qualsiasi transazione stipulata fra le parti del presente Accordo che costituisca parte di un *Contratto Quadro*.

## Parte B: Clausole di sostituzione

### 1. IBOR rilevante

(a) Se una *Conferma di Transazione* include:

- (A) un riferimento a un *IBOR rilevante* mediante incorporazione dell'*Opuscolo delle Definizioni ISDA*;
- (B) un riferimento a un *IBOR rilevante* «come definito» nell'*Opuscolo delle Definizioni ISDA* o prevede altrimenti che l'*IBOR rilevante* abbia il significato attribuitogli in detto Opuscolo (a prescindere dal fatto che tale *Opuscolo delle Definizioni ISDA* sia integralmente incorporato in tale *Conferma di Transazione*); oppure
- (C) un riferimento a un *IBOR rilevante* (comunque definito o descritto);

i termini specificati nelle sezioni pertinenti, o ad esse conformemente applicabili, dell'Allegato al *ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol*, come pubblicato dall'ISDA, si applicano a ciascuna di queste Transazioni.

(b) A tal fine, (i) i riferimenti nell'Allegato al *ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol* a un Documento interessato dal Protocollo («Protocol Covered Document») o a una Conferma di transazione interessata del Protocollo («Protocol Covered Confirmation») verranno intesi come riferiti a ognuna di tali *Conferme di transazione* che rientri nella lettera (a) di cui sopra e (ii) i riferimenti nell'Allegato al *ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol* al «IBOR Fallbacks Supplement» verrà attribuito il significato definito nel *ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol*.

## 2. Altro Evento di cessazione dell'indice o Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento

- (a) Al verificarsi di (i) una *Data effettiva di cessazione dell'indice* riferita a un *Tasso di riferimento interessato* che non sia un *IBOR rilevante* o (ii) una *Data di evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento*, il *Tasso di riferimento interessato* viene sostituito:
- (A) da un tasso di riferimento alternativo nominato dalle parti; o
  - (B) in mancanza di tale nomina ai sensi della lettera (A) che precede, da un tasso di riferimento designato, nominato o raccomandato da un organismo di nomina competente o dall'amministratore o sponsor del *Tasso di riferimento interessato*; oppure
  - (C) se non avviene alcuna nomina ai sensi delle lettere (A) o (B) di cui sopra entro un periodo di tempo determinato dall'Agente di calcolo e notificato all'altra parte, da un tasso di riferimento determinato dall'Agente di calcolo, fermo restando che tale tasso di riferimento deve costituire un'alternativa commercialmente ragionevole per il *Tasso di riferimento interessato*.
- (b) Le parti determinano, a seconda dei casi, il conguaglio o lo spread di adeguamento rilevante necessario per ridurre o eliminare, in misura ragionevolmente praticabile, qualsiasi trasferimento di valore economico da una parte all'altra che altrimenti si genererebbe con la sostituzione del *Tasso di riferimento interessato*. In mancanza di un accordo fra le parti, tale determinazione deve essere eseguita dall'Agente di calcolo.

## Parte C: Tassi privi di rischio (RFR)

Qualsiasi calcolo basato sugli *RFR* deve essere eseguito come illustrato nella presente Parte C. Qualsiasi pagamento dovuto in virtù di Documenti a Garanzia non è interessato da questa Parte C salvo un differente accordo fra le parti.

### 1. SARON

- (a) Qualsiasi riferimento al SARON va inteso come riferimento al «CHF-SARON-OIS-COM-POUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il tasso di riferimento quotidiano overnight «Repo» in franchi svizzeri), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata all'occorrenza secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%):

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{SARON_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d}$$

- (b) A tal fine:

« $d_0$ », per ciascun *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni bancari di Zurigo nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a  $d_0$ , dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni lavorativi bancari di Zurigo rilevanti, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Zurigo, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«SARON<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante è un tasso di riferimento pari al tasso per operazioni «Repo» overnight in franchi svizzeri che appare sul *Thomson Reuters Screen SARON.S* sotto la voce 'CLSFIX' alle o dopo le 18:00, ora di Zurigo, rispetto a quel giorno o, se tale tasso non appare sul *Thomson Reuters Screen SARON.S* per le 20:00 di quel giorno, il tasso per quella giornata verrà fissato dall'Agente di calcolo;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è SARON<sub>i</sub>; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## 2. SONIA

- (a) Qualsiasi riferimento al SONIA va inteso come riferimento al «GBP-SONIA-COMPUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il tasso di riferimento quotidiano overnight in sterline), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata all'occorrenza secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%):

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{SONIA}_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d}$$

- (b) A tal fine:

«d<sub>0</sub>», per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Londra nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a  $d_0$ , dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni lavorativi bancari di Londra rilevanti, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Londra, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«SONIA<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al tasso giornaliero medio overnight in sterline «Sterling Overnight Index Average (SONIA)», come fornito dall'amministratore di SONIA a, e pubblicato da distributori autorizzati alle 9:00, ora londinese, nel *Giorno lavorativo bancario* di Londra immediatamente successivo a tale giorno «i»;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è SONIA<sub>i</sub>; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## 3. SOFR

- (a) Qualsiasi riferimento al SOFR va inteso come riferimento all'«USD-SOFR-COMPOUND», il tasso calcolato in conformità alla formula enunciata sotto quale tasso di rendimento di un investimento a interesse composto quotidianamente (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo dell'interesse è il SOFR). Al verificarsi di un *Evento di cessazione*

dell'indice SOFR, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice* SOFR verrà determinato come se i riferimenti al SOFR fossero riferiti al tasso (compreso qualsiasi spread o adeguamento) raccomandato in sostituzione del SOFR dalla Federal Reserve Board e/o dalla Federal Reserve Bank di New York, o da parte di un organo ufficialmente approvato o convocato dal Federal Reserve Board e/o dalla Federal Reserve Bank di New York al fine di raccomandare un sostituto per il SOFR (il cui tasso può essere prodotto dalla Federal Reserve Bank di New York o da un altro amministratore). Qualora non venga raccomandato alcun tasso entro un Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense (U.S. Government Securities Business Day) dall'Evento di cessazione del SOFR, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice* SOFR sarà determinato come se i riferimenti al SOFR fossero riferiti all'OBFR, i riferimenti al Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense fossero riferiti al *Giorno lavorativo bancario* della città di New York e i riferimenti all'Evento di cessazione dell'indice SOFR fossero riferiti all'Evento di cessazione dell'indice OBFR. Se non fosse raccomandato un tasso entro un Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense dall'Evento di cessazione dell'indice SOFR e se si fosse verificato un Evento di cessazione dell'indice OBFR, allora il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice* SOFR, sarà determinato come se i riferimenti al SOFR fossero riferiti al Tasso target FOMC, i riferimenti al Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense fossero riferiti al *Giorno lavorativo bancario* della città di New York e i riferimenti al sito della New York Fed fossero riferiti al sito della Federal Reserve.

Il tasso «USD-SOFR-COMPOUND» verrà calcolato come segue e la percentuale che ne deriva sarà arrotondata, all'occorrenza, conformemente al metodo di cui alla Parte A, 3(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*:

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{SOFR}_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d}$$

(b) A tal fine:

« $d_0$ », per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense nel *Periodo di calcolo* rilevante;

« $i$ » è una serie di numeri interi da uno a  $d_0$ , dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni lavorativi dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense rilevanti, dal primo Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«SOFR» è il Secured Overnight Financing Rate giornaliero fornito dalla Federal Reserve Bank di New York, quale amministratore del tasso di riferimento, (o da un nuovo amministratore) sul sito web della New York Fed;

«SOFR $_i$ », per qualsiasi giorno « $i$ » nel *Periodo di calcolo* rilevante è un tasso di riferimento pari al SOFR rispetto a quel giorno, come pubblicato alle, oppure verso, le 8:00, ora della città di New York, nel Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo

statunitense immediatamente successivo a quel giorno «i». Se, per le 17:00, ora della città di New York, nel Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense immediatamente successivo a qualunque giorno «j», il SOFR rispetto a quel giorno «i» non è stato pubblicato e non si è verificato alcun *Evento di cessazione dell'indice*, a quel punto il SOFR; per quel giorno «i» sarà il SOFR come pubblicato sul sito della New York Fed rispetto al primo Giorno lavorativo dell'associazione degli operatori in titoli del governo statunitense precedente per il quale il SOFR è stato pubblicato;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è il SOFR;

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante;

Per «*Evento di cessazione dell'indice SOFR*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (a) una dichiarazione pubblica della Federal Reserve Bank di New York (o di un nuovo amministratore del SOFR) in cui si annuncia che essa ha smesso o che essa smetterà di fornire il SOFR permanentemente o a tempo indeterminato, purché non vi sia in quel momento un nuovo amministratore che continui a fornire il SOFR;
- (b) la pubblicazione di informazioni che confermino ragionevolmente che la Federal Reserve Bank di New York (o un nuovo amministratore del SOFR) abbia smesso o smetterà di fornire il SOFR permanentemente o a tempo indeterminato, purché non vi sia in quel momento un nuovo amministratore che continui a fornire il SOFR; o
- (c) una dichiarazione pubblica da parte di un organo di regolamentazione o altra entità del settore pubblico che proibisca l'utilizzo del SOFR e che si applichi, fra l'altro, a tutte le Transazioni Swap, incluse le Transazioni Swap in essere;

per «*Data effettiva di cessazione dell'indice SOFR*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice SOFR*, la data in cui la Federal Reserve Bank di New York (o un nuovo amministratore del SOFR) smetta di pubblicare il SOFR o la data a partire dalla quale il SOFR non possa più essere utilizzato;

«OBFR» è l'Overnight Bank Funding Rate giornaliero come fornito dalla Federal Reserve Bank di New York, quale amministratore del tasso di riferimento, (o da un nuovo amministratore), sul sito web della New York Fed;

Per «*Evento di cessazione dell'indice OBFR*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (a) una dichiarazione pubblica della Federal Reserve Bank di New York (o di un nuovo amministratore del OBFR) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire il OBFR permanentemente o a tempo indeterminato, purché non vi sia in quel momento un nuovo amministratore che continui a fornire il OBFR;
- (b) la pubblicazione di informazioni che confermino ragionevolmente che la Federal Reserve Bank di New York (o un nuovo amministratore del OBFR) abbia smesso o smetterà di fornire il OBFR permanentemente o a tempo indeterminato, purché non vi sia in quel momento un nuovo amministratore che continui a fornire il OBFR; o
- (c) una dichiarazione pubblica da parte di un organo di regolamentazione o altra entità del settore pubblico che proibisca l'utilizzo dell'OBFR e che si applichi, fra l'altro, a tutte le Transazioni Swap, incluse le Transazioni Swap in essere; e

«FOMC Target Rate» è il tasso d'interesse target a breve termine fissato dal Federal Open Market Committee e pubblicato sul sito della Federal Reserve oppure, se il Federal Open Market Committee non prevede un unico tasso, il punto medio della fascia target del tasso d'interesse a breve termine fissato dal Federal Open Market Committee e pubblicato sul sito della Federal Reserve (calcolato come la media aritmetica fra il livello superiore e il livello inferiore della fascia target, arrotondato, all'occorrenza, secondo il metodo enunciato nella Parte A (3)(iii) delle presenti *Definizioni Supplementari*).

#### 4. €STR

- (a) Qualsiasi riferimento all'€STR o EuroSTR va inteso come riferimento all' «EUR-EuroSTR-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (è da intendere che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il tasso in euro a breve termine (€STR), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%):

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{EuroSTR}_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d}$$

- (b) al verificarsi di un Evento di cessazione dell'indice EuroSTR, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR* sarà determinato come se i riferimenti all'EuroSTR<sub>i</sub> fossero riferiti al Tasso raccomandato dalla BCE<sub>i</sub>

Qualora:

- (1) un tale tasso non venga raccomandato prima del termine del primo Giorno di Regolamento TARGET successivo al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, allora il tasso per ciascun giorno di un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR* sarà determinato come se i riferimenti all'EuroSTR<sub>i</sub> fossero riferiti all'EDFR modificato (EuroSTR)<sub>i</sub> ; oppure
- (2) successivamente dovesse verificarsi un *Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dall'ECB, allora il tasso per ciascun giorno di un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE sarà determinato come se i riferimenti all'EuroSTR<sub>i</sub> fossero riferiti all'EDFR modificato (EuroSTR)<sub>i</sub>.

- (c) A tal fine:

«d<sub>0</sub>», per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni di Regolamento TARGET nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, il Giorno di Regolamento TARGET rilevante, dal primo Giorno di Regolamento TARGET, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

L'«EuroSTR<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante è un tasso di riferimento pari all'EuroSTR rispetto a quel giorno, come pubblicato sul sito della BCE;

«EuroSTR» è il tasso in euro a breve termine (€STR) fornito dalla Banca Centrale Europea in qualità di amministratore del tasso di riferimento (o da un nuovo amministratore) sul sito della BCE;

« $n_i$ » è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è l'EuroSTR <sub>$i$</sub> ;

« $d$ » è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante;

Per «*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (a) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte o per conto della Banca Centrale Europea (o di un nuovo amministratore dell'EuroSTR) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire l'EuroSTR permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EuroSTR; oppure
- (b) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore dell'EuroSTR, della banca centrale per la moneta dell'EuroSTR, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore dell'EuroSTR, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore dell'EuroSTR o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore dell'EuroSTR che dichiara che l'amministratore dell'EuroSTR ha smesso o smetterà di fornire l'EuroSTR permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EuroSTR;

Per «*Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, la prima data in cui l'EuroSTR non viene più fornito;

Il «Tasso raccomandato dalla BCE <sub>$i$</sub> », per qualsiasi giorno « $i$ » nel *Periodo di calcolo* rilevante è un tasso di riferimento pari al Tasso raccomandato dalla BCE rispetto a quel giorno, come pubblicato o fornito dal relativo amministratore;

Per «Tasso raccomandato dalla BCE» si intende il tasso (comprensivo di qualsiasi spread o adeguamento) raccomandato in sostituzione dell'EuroSTR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi nuovo amministratore dell'EuroSTR) e/o da parte di un organo ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi nuovo amministratore dell'EuroSTR) al fine di raccomandare un sostituto per l'EuroSTR (il cui tasso può essere prodotto dalla Banca Centrale Europea o da un altro amministratore);

Per «*Evento di cessazione dell'indice del tasso raccomandato dalla BCE*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (a) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte o per conto dell'amministratore del Tasso raccomandato dalla Banca Centrale Europea in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire il Tasso raccomandato dalla BCE permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il Tasso raccomandato dalla BCE; oppure

- (b) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE, della banca centrale per la moneta del Tasso raccomandato dalla BCE, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE che dichiara che l'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE ha smesso o smetterà di fornire il Tasso raccomandato dalla BCE permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il Tasso raccomandato dalla BCE;

per «Data effettiva di cessazione dell'indice del Tasso raccomandato dalla BCE» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE, la prima data in cui il Tasso raccomandato dalla BCE non viene più fornito;

L'«EDFR (EuroSTR); modificato», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al «Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema» (Eurosystem Deposit Facility Rate) rispetto a quel giorno, come pubblicato o fornito dal relativo amministratore;

per «Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema» (Eurosystem Deposit Facility Rate) si intende il tasso sul deposito presso la banca centrale che le banche possono utilizzare per eseguire dei depositi overnight nell'ambito dell'Eurosistema e che è pubblicato sul sito della BCE; e

per «Spread EDFR» si intende:

- (a) se non viene raccomandato alcun Tasso raccomandato dalla BCE prima della fine del Giorno di Regolamento TARGET successivo al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* EuroSTR, la media aritmetica della differenza giornaliera fra l'EuroSTR e il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema durante un periodo di osservazione di 30 Giorni di Regolamento TARGET a partire dai 30 Giorni di Regolamento TARGET antecedenti il giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* EuroSTR e che si conclude il Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* EuroSTR; o
- (b) se si verifica un *Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE, la media aritmetica della differenza giornaliera fra il Tasso raccomandato dalla BCE e il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema durante un periodo di osservazione di 30 Giorni di Regolamento TARGET a partire dai 30 Giorni di Regolamento TARGET antecedenti al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE e che si conclude il Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE.

## 5. TONA

- (a) Qualsiasi riferimento al TONA va inteso come riferimento al «JPY-TONA-OIS-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è la media aritmetica fra i tassi giornalieri del mercato interbancario quotidiano in JPY di Tokyo) fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*:

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{TONA_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d}$$

- (b) A tal fine:

«d<sub>0</sub>», per ciascun *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Tokyo nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, il *Giorno lavorativo bancario* di Tokyo rilevante, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Tokyo, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «TONA<sub>i</sub>», per ciascun giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al tasso medio overnight di Tokyo (TONA), come pubblicato dalla Bank of Japan sulla pagina TONAT del *Reuters Screen* alle 10:00 circa, ora di Tokyo, nel *Giorno lavorativo bancario* di Tokyo immediatamente successivo a quel giorno «i». Se tale tasso non appare sulla Pagina TONAT del *Reuters Screen* rispetto a qualsiasi giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a giungere a un accordo, il tasso per quel giorno sarà quello che appare sulla Pagina TONAT del *Reuters Screen* rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Tokyo precedente;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è TONA<sub>i</sub>; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## 6. SORA

- (a) Qualsiasi riferimento al SORA va inteso come riferimento all' «SGD-SORA-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il SORA), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%):

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{SORA_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d}$$

(b) al verificarsi di un Evento di cessazione dell'indice SORA, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice SORA* sarà determinato come se i riferimenti al  $SORA_i$  fossero riferiti al Tasso raccomandato dall'Autorità monetaria di Singapore<sub>i</sub>.

(c) A tal fine:

« $d_0$ », per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Singapore nel *Periodo di calcolo* rilevante;

« $i$ » è una serie di numeri interi da uno a  $d_0$ , dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni lavorativi bancari di Singapore rilevanti, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Singapore, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «SORA» è il Tasso giornaliero medio overnight di Singapore fornito dall'Autorità monetaria di Singapore, quale amministratore del tasso di riferimento (o da un nuovo amministratore) sul sito dell'Autorità monetaria di Singapore (o come pubblicato dai suoi distributori autorizzati);

il « $SORA_i$ », per qualsiasi giorno « $i$ » nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al SORA rispetto a quel giorno, come pubblicato sul sito dell'Autorità monetaria di Singapore (o come pubblicato dai suoi distributori autorizzati). Se, per le 17:00, ora di Singapore, nel *Giorno lavorativo bancario* di Singapore immediatamente successivo a qualunque giorno « $i$ », il SORA rispetto a quel giorno « $i$ » non è stato pubblicato e non si è verificata alcuna *Data effettiva di cessazione dell'indice SORA*, a quel punto il  $SORA_i$  per quel giorno « $i$ » sarà il SORA come pubblicato rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Singapore precedente per il quale il SORA era stato pubblicato sul sito dell'Autorità monetaria di Singapore (o come pubblicato dai suoi distributori autorizzati);

Per «*Evento di cessazione dell'indice SORA*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (a) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte o per conto dell'Autorità monetaria di Singapore (o di un nuovo amministratore del SORA) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire il SORA permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il SORA; oppure
- (b) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore del SORA, della banca centrale per la moneta del SORA, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore del SORA, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore del SORA o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore del SORA che dichiara che l'amministratore del SORA ha smesso o smetterà di fornire il SORA permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il SORA;

per «*Data effettiva di cessazione dell'indice SORA*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice SORA*, la prima data in cui il SORA non viene più fornito;

« $n_i$ » è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è il  $SORA_i$ ;

« $d$ » è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «Tasso raccomandato dall'Autorità monetaria di Singapore<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante è un tasso di riferimento pari al Tasso raccomandato dall'Autorità monetaria di Singapore rispetto a quel giorno, come pubblicato o fornito dal relativo amministratore; e

per «Tasso raccomandato dall'Autorità monetaria di Singapore» si intende il tasso (comprensivo di qualsiasi spread o adeguamento) raccomandato in sostituzione del SORA dall'Autorità monetaria di Singapore (o da qualsiasi nuovo amministratore del SORA) e/o da parte di un organo ufficialmente approvato o convocato dall'Autorità monetaria di Singapore (o da qualsiasi nuovo amministratore del SORA) al fine di raccomandare un sostituto per il SORA (il cui tasso può essere prodotto dall'Autorità monetaria di Singapore o da un altro amministratore).

## 7. THOR

- (a) Qualsiasi riferimento al THOR va inteso come riferimento al «THB-THOR-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il THOR), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*:

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{THOR}_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d}$$

- (b) al verificarsi di un Evento di cessazione dell'indice THOR, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice THOR* sarà determinato come se i riferimenti al THOR<sub>i</sub> fossero riferiti al Tasso raccomandato dalla Banca di Thailandia.
- (c) A tal fine:

«d<sub>0</sub>», per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Bangkok nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni lavorativi bancari di Bangkok rilevanti, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Bangkok, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«THOR» è il Tasso thailandese Repo overnight fornito dalla Banca di Thailandia, quale amministratore del tasso di riferimento (o da un nuovo amministratore), sul sito della Banca di Thailandia (o come pubblicato dai suoi distributori autorizzati);

il «THOR<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante è un tasso di riferimento pari al THOR rispetto a quel giorno, come pubblicato sul sito della Banca di Thailandia (o come pubblicato dai suoi distributori autorizzati) alle o verso le 17:00, ora di Bangkok (o come specificato dall'amministratore) nel giorno «i». Se per le 9:30, ora di Bangkok, nel *Giorno lavorativo bancario* di Bangkok immediatamente successivo a qualunque giorno «i», il THOR rispetto a quel giorno «i» non è stato pubblicato e non è subentrata alcuna *Data effettiva di cessazione dell'indice THOR*, a quel punto il THOR<sub>i</sub> per quel giorno «i» sarà il THOR come pubblicato rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Bangkok precedente

per il quale il THOR era stato pubblicato sul sito della Banca di Thailandia (o come pubblicato dai suoi distributori autorizzati);

per «*Evento di cessazione dell'indice THOR*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (a) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte o per conto della Banca di Thailandia (o di un nuovo amministratore del THOR) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire il THOR permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il THOR; oppure
- (b) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore del THOR o della banca centrale per la moneta del THOR in cui si annuncia che l'amministratore del THOR ha smesso o smetterà di fornirlo permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il THOR; oppure
- (c) una dichiarazione pubblica da parte della banca centrale per la moneta del THOR che proibisca l'utilizzo di quest'ultimo e che si applichi, fra l'altro, a tutte le Transazioni Swap, incluse le Transazioni Swap in essere;

per «*Data effettiva di cessazione dell'indice THOR*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice THOR*, la data in cui la Banca di Thailandia (o un nuovo amministratore del THOR) smetta di pubblicare il THOR o la data a partire dalla quale il THOR non possa più essere utilizzato;

« $n_i$ » è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è il THOR<sub>*i*</sub>;

«*d*» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «Tasso raccomandato dalla Banca di Thailandia<sub>*i*</sub>», per qualsiasi giorno «*i*» nel *Periodo di calcolo* rilevante è un tasso di riferimento pari al Tasso raccomandato dalla Banca di Thailandia rispetto a quel giorno, come pubblicato o fornito dal relativo amministratore; e

per «Tasso raccomandato dalla Banca di Thailandia» si intende il tasso (comprensivo di qualsiasi spread o adeguamento) raccomandato in sostituzione del THOR dalla Banca di Thailandia (o da qualsiasi nuovo amministratore del THOR) e/o da parte di un organo ufficialmente approvato o convocato dalla Banca di Thailandia (o da qualsiasi nuovo amministratore del THOR) al fine di raccomandare un sostituto per il THOR (il cui tasso può essere prodotto dalla Banca di Thailandia o da un altro amministratore).

## 8. AONIA

- (a) Qualsiasi riferimento all'AONIA va inteso come riferimento all'«AUD-AONIA-OIS-COM-POUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il tasso di cassa interbancario overnight in dollari australiani come determinato sotto), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%):

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{AONIA}_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d}$$

(b) A tal fine:

«d»<sub>0</sub>, per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Sydney nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni lavorativi bancari di Sydney rilevanti, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Sydney, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

l'«AONIA<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al tasso di cassa interbancario overnight, rispetto a quel giorno, calcolato dalla Reserve Bank of Australia, così come appare sulla pagina RBA30 del *Reuters Screen*. Se tale tasso non appare sulla Pagina RBA30 del *Reuters Screen* rispetto a qualsiasi giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in un modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a giungere a un accordo, il tasso per quel giorno sarà quello che appare sulla Pagina RBA30 del *Reuters Screen* rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Sydney precedente;

«n<sub>i</sub>» è 1, salvo il caso in cui il *Giorno lavorativo bancario* di Sydney sia il giorno immediatamente antecedente a un Giorno non lavorativo bancario di Sydney, nel qual caso è il numero di giorni di calendario da quel *Giorno lavorativo bancario* di Sydney, incluso, fino al successivo *Giorno lavorativo bancario* di Sydney, escluso; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## 9. CORRA

(a) Qualsiasi riferimento al CORRA va inteso come riferimento al «CAD-CORRA-OIS-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il tasso giornaliero Repo overnight in dollari canadesi fissato dalla Bank of Canada quale media ponderata di garanzie non specifiche negoziate tramite broker), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*:

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{CORRA}_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d}$$

(b) A tal fine:

«d»<sub>0</sub>, per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Toronto nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, il *Giorno lavorativo bancario* di Toronto rilevante, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Toronto, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «CORRA<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al fixing giornaliero per il tasso Repo overnight in dollari canadesi, come pubblicato alle 9:00 circa, ora di Toronto, in un *Giorno lavorativo bancario* di Toronto successivo a quel giorno «i» sul sito della Bank of Canada. Se tale tasso non appare su tale sito rispetto al giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in un modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a giungere a un accordo, il tasso per quel giorno sarà quello pubblicato sul sito della Bank of Canada rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Toronto precedente;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è il CORRA<sub>i</sub>; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## 10. DKKOIS

- (a) Qualsiasi riferimento al DKKOIS va inteso come riferimento al «DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è la media aritmetica fra i tassi giornalieri del mercato interbancario quotidiano in DKK di Copenhagen), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*:

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{DKKOIS}_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d}$$

- (b) A tal fine:

«d»<sub>0</sub>, per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Copenhagen nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, il *Giorno lavorativo bancario* di Copenhagen rilevante, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Copenhagen, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «DKKOIS<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al fixing giornaliero per i depositi tom next in corone danesi, come pubblicato alle 11:00 circa, ora di Copenhagen, nel *Giorno lavorativo bancario* di Copenhagen antecedente quel giorno «i» sulla Pagina DKNA14 del *Reuters Screen*, sotto la voce «T/N Rente». Se tale tasso non appare sulla Pagina DKNA14 del *Reuters Screen* rispetto a qualsiasi giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a giungere a un accordo, il tasso per quel giorno sarà quello mostrato sulla Pagina DKNA14 del *Reuters Screen* rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Copenhagen precedente;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è il DKKOIS<sub>i</sub>; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## 11. HONIX

- (a) Qualsiasi riferimento all'HONIX va inteso come riferimento all'«HKD-HONIX-OIS-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è la media aritmetica fra i tassi giornalieri del mercato interbancario quotidiano in HKD di Hong Kong, come determinato sotto), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*:

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{HONIX_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \frac{365}{d}$$

- (b) A tal fine:

«d»<sub>0</sub>, per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Hong Kong nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni lavorativi bancari di Hong Kong rilevanti dal primo di essi, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

L'«HONIX<sub>i</sub>», per ciascun giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al tasso overnight come calcolato dalla Hong Kong Brokers' Association e che appare sulla Pagina HONIX del *Reuters Screen* alle 17:30, ora di Hong Kong, rispetto a quel giorno. Se tale tasso non appare sulla Pagina HONIX del *Reuters Screen* rispetto a qualsiasi giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in un modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a giungere a un accordo, il tasso per quel giorno sarà quello che appare sulla Pagina HONIX del *Reuters Screen* rispetto al *Giorno lavorativo bancario* di Hong Kong precedente;

«n<sub>i</sub>» è 1, salvo il caso in cui il *Giorno lavorativo bancario* di Hong Kong sia il giorno immediatamente antecedente a un giorno che non sia un *Giorno lavorativo bancario* di Hong Kong, nel qual caso è il numero di giorni di calendario da quel *Giorno lavorativo bancario* di Hong Kong, incluso, fino al successivo *Giorno lavorativo bancario* di Hong Kong, escluso; e «d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## 12. NZIONA

- (a) Qualsiasi riferimento all'NZIONA va inteso come riferimento all'«NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il tasso di cassa ufficiale in dollari neozelandesi come determinato sotto), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%):

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{NZIONA_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \frac{365}{d}$$

(b) A tal fine:

«d<sub>0</sub>» per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni di Regolamento ESAS nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni di Regolamento ESAS rilevanti, dal primo Giorno di Regolamento ESAS, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

l'«NZIONA<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al tasso di cassa ufficiale rispetto a quel giorno, fissato dalla Reserve Bank della Nuova Zelanda, così come appare sulla Pagina RBNZ02 del *Reuters Screen* alle 10:00, ora di Wellington, di quel giorno «i». Se tale tasso non appare sulla Pagina RBNZ02 del *Reuters Screen* rispetto a qualsiasi giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a giungere a un accordo, il tasso per quella giornata sarà quello mostrato sulla Pagina RBNZ02 del *Reuters Screen* rispetto al primo Giorno di Regolamento ESAS precedente;

«n<sub>i</sub>» è uno, salvo il caso in cui il Giorno di Regolamento ESAS sia il giorno immediatamente antecedente a un giorno che non sia un Giorno di Regolamento ESAS, nel qual caso è il numero di giorni di calendario da quel Giorno di Regolamento ESAS, incluso, fino al successivo Giorno di Regolamento ESAS escluso;

il «Giorno di Regolamento ESAS» è un giorno in cui la Reserve Bank del New Zealand's Exchange Settlement Account System è aperta; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

### 13. SIOR

(a) Qualsiasi riferimento al SIOR va inteso come riferimento al «SEK-SIOR-OIS-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è la media aritmetica fra i tassi giornalieri del mercato interbancario quotidiano in SEK di Stoccolma), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*:

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{SIOR_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d}$$

(b) A tal fine:

«d<sub>0</sub>», per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Stoccolma nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a  $d_0$ , dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, il *Giorno lavorativo bancario* di Stoccolma rilevante, dal primo *Giorno lavorativo bancario* di Stoccolma, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «SIOR<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al fixing giornaliero per i depositi tom next in corone svedesi, come pubblicato alle 11:00 circa, ora di Stoccolma, nel *Giorno lavorativo bancario* di Stoccolma antecedente quel giorno «i» sulla Pagina SIDE del *Reuters Screen*, alla voce «Fixing». Se tale tasso non appare sulla Pagina SIDE del *Reuters Screen* rispetto a qualsiasi giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a giungere a un accordo, il tasso per quel giorno sarà quello che appare sulla Pagina SIDE del *Reuters Screen* rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Stoccolma precedente;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è il SIOR<sub>i</sub>; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

#### 14. TLREF

- (a) Qualsiasi riferimento al TLREF va inteso come riferimento al «TRY-TLREF-OIS-COMPOUND», calcolato secondo la formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è la media aritmetica dei tassi giornalieri del Tasso di riferimento overnight in lire turche), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%):

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{TLREF}_i \times n_i}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{d}$$

- (b) A tal fine:

«d<sub>0</sub>», per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni lavorativi bancari di Istanbul nel *Periodo di calcolo* rilevante;

«i» è una serie di numeri interi da uno a  $d_0$ , dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, il *Giorno commerciale* di Istanbul rilevante, dal primo *Giorno commerciale* di Istanbul, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante;

il «TLREF<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è il tasso di riferimento pari al Tasso di riferimento overnight in lire turche pubblicato sul sito della Borsa di Istanbul alle 16:00 circa, ora di Istanbul, rispetto a quel giorno. Se tale tasso non appare sul sito della Borsa di Istanbul rispetto a qualsiasi giorno «i», il tasso per quel giorno verrà concordato fra le parti che agiscono in buona fede e in un modo commercialmente ragionevole. Se le parti non riescono a concordare un tasso entro un *Giorno commerciale* di Istanbul dal giorno «i», il tasso per quel giorno sarà quello che appare sul sito della Borsa di Istanbul rispetto al primo *Giorno lavorativo bancario* di Istanbul precedente;

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è il TLREF<sub>i</sub>; e

«d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

## Parte D: EONIA

### 1. Tassi composti EONIA

- (a) Qualsiasi riferimento a un tasso composto EONIA va inteso come riferimento all'«EUR-EONIA-OIS-COMPOUND» o, se determinato mediante riferimento a una pagina Bloomberg all'«EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg», calcolato conformemente alla formula enunciata sotto sulla base del compounding giornaliero (essendo inteso che il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è il tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza (overnight) svolte sul mercato interbancario europeo (Euro Overnight Index Average - EONIA)), fermo restando che la percentuale risultante verrà arrotondata, all'occorrenza, secondo il metodo di cui alla Parte A, (3)(i) delle presenti *Definizioni Supplementari*, ma al decimillesimo più vicino di un punto percentuale (0.0001%) e fermo restando, inoltre, che il tasso per ciascun giorno nel *Periodo di calcolo* generatosi nella o dopo la Data di entrata in vigore della cessazione dell'indice EONIA verrà determinato come se i riferimenti all'EONIA<sub>i</sub> fossero riferiti all'EuroSTR modificato.

$$\left[ \prod_{i=1}^{d_0} \left( 1 + \frac{\text{EONIA}_i \times n_i}{360} \right) - 1 \right] \times \frac{360}{d}$$

- (b) A tal fine:

«d<sub>0</sub>», per qualsiasi *Periodo di calcolo*, è il numero di Giorni di Regolamento TARGET nel *Periodo di calcolo* rilevante.

«i» è una serie di numeri interi da uno a d<sub>0</sub>, dove ciascun numero rappresenta, in ordine cronologico, i Giorni di Regolamento TARGET rilevanti, dal primo Giorno di Regolamento TARGET, incluso, nel *Periodo di calcolo* rilevante.

L'«EONIA<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al tasso overnight che appare, rispetto all'EUR-EONIA-OIS-COMPOUND, sulla Pagina EONIA del *Reuters Screen*, oppure, rispetto all'EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg, sulla Pagina ALLX EBFS del *Reuters Screen* rispetto a quel giorno.

«n<sub>i</sub>» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante durante i quali il tasso è l'EONIA<sub>i</sub>; «d» è il numero di giorni di calendario nel *Periodo di calcolo* rilevante.

Per «*Evento di cessazione dell'indice EONIA*» si intende:

- (1) l'annuncio da parte dell'European Money Markets Institute del 31 maggio 2019 che l'EONIA sarebbe stato dismesso il 3 gennaio 2022; oppure
- (2) il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte o per conto dell'European Money Markets Institute (o di un nuovo amministratore dell'EO-

NIA) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire l'EONIA permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EONIA; oppure

- b. una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore dell'EONIA, della banca centrale per la moneta dell'EONIA, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore dell'EONIA, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore dell'EONIA o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore dell'EONIA che dichiara che l'amministratore dell'EONIA ha smesso o smetterà di fornire l'EONIA permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EONIA.

Per «*Data effettiva di cessazione dell'indice EONIA*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice EONIA*, la prima data in cui l'EONIA non viene più fornito.

L'«EuroSTR modificato», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari all'EuroSTR rispetto a quel giorno, come pubblicato sul sito della BCE, più lo 0.085%.

L'«EuroSTR» è il tasso in euro a breve termine (€STR) fornito dalla Banca Centrale Europea in qualità di amministratore del tasso di riferimento (o da un nuovo amministratore) sul sito della BCE.

(c) Tassi di sostituzione per l'EuroSTR

Al verificarsi di un Evento di cessazione dell'indice EuroSTR, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR* sarà determinato come se i riferimenti all'EuroSTR<sub>i</sub> fossero riferiti al Tasso raccomandato dalla BCE<sub>i</sub>.

Qualora:

- (1) un tale tasso non venga raccomandato prima del termine del primo Giorno di Regolamento TARGET successivo al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR* sarà determinato come se i riferimenti all'EONIA<sub>i</sub> fossero riferiti all'EDFR modificato (EONIA)<sub>i</sub>; oppure
- (2) si verifichi successivamente un *Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE sarà determinato come se i riferimenti all'EONIA<sub>i</sub> fossero riferiti all'EDFR modificato (EONIA)<sub>i</sub>.

Per «*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (1) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte e per conto della Banca Centrale Europea (o di un nuovo amministratore dell'EuroSTR) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire l'EuroSTR permanentemente o a tempo

indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EuroSTR; oppure

- (2) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore dell'EuroSTR, della banca centrale per la moneta dell'EuroSTR, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore dell'EuroSTR, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore dell'EuroSTR o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore dell'EuroSTR che dichiara che l'amministratore dell'EuroSTR ha smesso o smetterà di fornire l'EuroSTR permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EuroSTR;

Per «*Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, la prima data in cui l'EuroSTR non viene più fornito.

Il «Tasso raccomandato dalla BCE<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al Tasso raccomandato dalla BCE rispetto a quel giorno, come pubblicato o fornito dal relativo amministratore, più lo 0.085%.

Per «Tasso raccomandato dalla BCE» si intende il tasso (comprensivo di qualsiasi spread o adeguamento) raccomandato in sostituzione dell'EuroSTR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi nuovo amministratore dell'EuroSTR) e/o da parte di un organo ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi nuovo amministratore dell'EuroSTR) al fine di raccomandare un sostituto per l'EuroSTR (il cui tasso può essere prodotto dalla Banca Centrale Europea o da un altro amministratore).

Per «*Evento di cessazione dell'indice del tasso raccomandato dalla BCE*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (1) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte o per conto dell'amministratore del Tasso raccomandato dalla Banca Centrale Europea in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire il Tasso raccomandato dalla BCE permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il Tasso raccomandato dalla BCE; oppure
- (2) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE, della banca centrale per la moneta del Tasso raccomandato dalla BCE, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE che dichiara che l'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE ha smesso o smetterà di fornire il Tasso raccomandato dalla BCE permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il Tasso raccomandato dalla BCE;

Per «*Data effettiva di cessazione dell'indice del Tasso raccomandato dalla BCE*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice del Tasso raccomandato dalla BCE*, la prima data in cui il Tasso raccomandato dalla BCE non viene più fornito.

L'«EDFR modificato (EONIA)<sub>i</sub>», per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari all'EDFR modificato (EONIA) rispetto a quel giorno, più lo 0.085%.

Per «EDFR modificato (EONIA)» si intende il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema come pubblicato o fornito dal relativo amministratore, più lo spread EDFR.

Per «Spread EDFR» si intende:

- (1) se non viene raccomandato alcun Tasso raccomandato dalla BCE prima della fine del Giorno di Regolamento TARGET successivo al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* EuroSTR, la media aritmetica della differenza giornaliera fra l'EuroSTR e il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema durante un periodo di osservazione di 30 Giorni di Regolamento TARGET a partire dai 30 Giorni di Regolamento TARGET antecedenti il giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* EuroSTR e che si conclude il Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* EuroSTR; o
- (2) se si verifica un *Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE, la media aritmetica della differenza giornaliera fra il Tasso raccomandato dalla BCE e il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema durante un periodo di osservazione di 30 Giorni di Regolamento TARGET a partire dai 30 Giorni di Regolamento TARGET antecedenti al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE e che si conclude il Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE.

## 2. Media EONIA

- (a) Qualsiasi riferimento a un tasso medio EONIA va considerato come riferimento all'«EUR-EONIA-AVERAGE», calcolato conformemente alla formula enunciata sotto quale tasso mensile medio dell'Euro Overnight Index Average giornaliero (EONIA), modificato per tener conto del numero esatto di giorni nel mese in questione, fermo restando che il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice* EONIA verrà determinato come se i riferimenti all'EONIA<sub>i</sub> fossero riferiti all'EuroSTR modificato<sub>i</sub>.

$$\frac{100}{D} \times \left[ \sum_{i=1}^{i=D} \text{EONIA}_i \right]$$

- (b) A tal fine:

L'«EONIA<sub>i</sub>» per qualsiasi giorno rilevante «i» nel mese del *Periodo di calcolo*, è un tasso di riferimento pari al tasso overnight che appare sulla Pagina EONIA del *Reuters Screen* rispetto a quel giorno, se quel giorno è un Giorno di Regolamento TARGET, o rispetto al Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente a quel giorno se quel giorno non è un Giorno di Regolamento TARGET.

«D», per il mese del *Periodo di calcolo*, è il numero di giorni di calendario in quel mese.

«i» è una serie di numeri interi da uno a D, dove ciascun numero rappresenta, nel mese del *Periodo di calcolo*, i giorni di calendario rilevanti in quel mese in ordine cronologico, dal primo all'ultimo giorno di quel mese inclusi.

Per «*Evento di cessazione dell'indice EONIA*» si intende:

- (1) l'annuncio da parte dell'European Money Markets Institute del 31 maggio 2019 che l'EONIA sarebbe stato dismesso il 3 gennaio 2022; oppure
- (2) il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte o per conto dell'European Money Markets Institute (o di un nuovo amministratore dell'EONIA) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire l'EONIA permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EONIA; oppure
  - b. una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore dell'EONIA, della banca centrale per la moneta dell'EONIA, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore dell'EONIA, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore dell'EONIA o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore dell'EONIA che dichiara che l'amministratore dell'EONIA ha smesso o smetterà di fornire l'EONIA permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EONIA.

Per «*Data effettiva di cessazione dell'indice EONIA*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice EONIA*, la prima data in cui l'EONIA non viene più fornito.

Per «*EuroSTR modificato*» si intende, per qualsiasi giorno rilevante «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, un tasso di riferimento pari all'EuroSTR rispetto a quel giorno, se quel giorno è un Giorno di Regolamento TARGET, o rispetto al Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente a quel giorno se quel giorno non è un Giorno di Regolamento TARGET, come pubblicato sul sito della BCE, più lo 0.085%.

L'«EuroSTR» è il tasso in euro a breve termine (€STR) fornito dalla Banca Centrale Europea in qualità di amministratore del tasso di riferimento (o da un nuovo amministratore) sul sito della BCE.

(c) Tassi di sostituzione per l'EuroSTR

Al verificarsi di un *Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capitano nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR* sarà determinato come se i riferimenti all'EONIA<sub>i</sub> fossero riferiti al Tasso raccomandato dalla BCE<sub>i</sub>.

Qualora:

- (1) un tale tasso non venga raccomandato prima del termine del primo Giorno di Regolamento TARGET successivo al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capitano nella o dopo la

*Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR* sarà determinato come se i riferimenti all'EONIA<sub>i</sub> fossero riferiti all'EDFR modificato (EONIA)<sub>i</sub>; oppure

- (2) si verifichi successivamente un *Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE, il tasso per ciascun giorno in un *Periodo di calcolo* che capiti nella o dopo la *Data effettiva di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE sarà determinato come se i riferimenti all'EONIA<sub>i</sub> fossero riferiti all'EDFR modificato (EONIA)<sub>i</sub>.

Per «*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (1) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte e per conto della Banca Centrale Europea (o di un nuovo amministratore dell'EuroSTR) in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire l'EuroSTR permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EuroSTR; oppure
- (2) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore dell'EuroSTR, della banca centrale per la moneta dell'EuroSTR, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore dell'EuroSTR, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore dell'EuroSTR o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore dell'EuroSTR che dichiari che l'amministratore dell'EuroSTR ha smesso o smetterà di fornire l'EuroSTR permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire l'EuroSTR.

Per «*Data effettiva di cessazione dell'indice EuroSTR*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, la prima data in cui l'EuroSTR non viene più fornito.

Il «Tasso raccomandato dalla BCE<sub>i</sub>» per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari al Tasso raccomandato dalla BCE rispetto a quel giorno, se quel giorno è un Giorno di Regolamento TARGET, o rispetto al Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente a quel giorno se quel giorno non è un Giorno di Regolamento TARGET, come pubblicato o fornito dal relativo amministratore, più lo 0.085%.

Per «Tasso raccomandato dalla BCE» si intende il tasso (comprensivo di qualsiasi spread o adeguamento) raccomandato in sostituzione dell'EuroSTR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi nuovo amministratore dell'EuroSTR) e/o da parte di un organo ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi nuovo amministratore dell'EuroSTR) al fine di raccomandare un sostituto per l'EuroSTR (il cui tasso può essere prodotto dalla Banca Centrale Europea o da un altro amministratore).

Per «*Evento di cessazione dell'indice* del tasso raccomandato dalla BCE» si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- (1) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte o per conto dell'amministratore del Tasso raccomandato dalla Banca Centrale Europea in cui si annuncia che ha smesso o che smetterà di fornire il Tasso raccomandato dalla BCE permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o

della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il Tasso raccomandato dalla BCE; oppure

- (2) una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE, della banca centrale per la moneta del Tasso raccomandato dalla BCE, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE che dichiari che l'amministratore del Tasso raccomandato dalla BCE ha smesso o smetterà di fornire il Tasso raccomandato dalla BCE permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il Tasso raccomandato dalla BCE;

Per «*Data effettiva di cessazione dell'indice del Tasso raccomandato dalla BCE*» si intende, riguardo a un *Evento di cessazione dell'indice del Tasso raccomandato dalla BCE*, la prima data in cui il Tasso raccomandato dalla BCE non viene più fornito.

L'«EDFR modificato (EONIA)» per qualsiasi giorno «i» nel *Periodo di calcolo* rilevante, è un tasso di riferimento pari all'EDFR modificato (EONIA) rispetto a quel giorno, se quel giorno è un Giorno di Regolamento TARGET, o rispetto al Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente a quel giorno se quel giorno non è un Giorno di Regolamento TARGET, più lo 0.085%.

Per «EDFR modificato (EONIA)» si intende il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema come pubblicato o fornito dal relativo amministratore, più lo spread EDFR.

per «Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema» (Eurosystem Deposit Facility Rate) si intende il tasso sul deposito presso la banca centrale che le banche possono utilizzare per eseguire dei depositi overnight nell'ambito dell'Eurosistema e che è pubblicato sul sito della BCE; e

per «Spread EDFR» si intende:

- (1) se non viene raccomandato alcun Tasso raccomandato dalla BCE prima della fine del Giorno di Regolamento TARGET successivo al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*, la media aritmetica della differenza giornaliera fra l'EuroSTR e il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema durante un periodo di osservazione di 30 Giorni di Regolamento TARGET a partire dai 30 Giorni di Regolamento TARGET antecedenti il giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR* e che si conclude il Giorno di Regolamento TARGET immediatamente antecedente al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice EuroSTR*; o
- (2) se si verifica un *Evento di cessazione dell'indice del Tasso raccomandato dalla BCE*, la media aritmetica della differenza giornaliera fra il Tasso raccomandato dalla BCE e il Tasso sul deposito presso la banca centrale nell'Eurosistema durante un periodo di osservazione di 30 Giorni di Regolamento TARGET a partire dai 30 Giorni di Regolamento TARGET antecedenti al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice del Tasso raccomandato dalla BCE* e che si conclude il Giorno di Regolamento

TARGET immediatamente antecedente al giorno in cui si verifica l'*Evento di cessazione dell'indice* del Tasso raccomandato dalla BCE.